



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



N. protocollo: 23/2010

10 agosto 2010

Oggetto: COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti Paesi "Black List"). L'obbligo assume particolare rilevanza in quanto, oltre ai Paesi tropicali, sono interessati alcuni Paesi vicini all'Italia, come **Lussemburgo, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera**, nonché buona parte dei **Paesi arabi**.

Decorrenza

Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal **1° luglio 2010**. Nessun obbligo quindi per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2010.

Periodicità di presentazione

Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a € 50.000,00 per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

- cessioni di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi;
- acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.

Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei € 50.000 nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che rispettino le suddette condizioni in relazione ai trimestri già trascorsi.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

Modalità e termini di trasmissione

Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Per i contribuenti mensili:

luglio → entro fine agosto

agosto → entro fine settembre

settembre → entro fine ottobre, ecc.

Per i contribuenti trimestrali:

luglio + agosto + settembre → entro fine ottobre

ottobre + novembre + dicembre → entro fine gennaio,

ecc.

Quindi, salvo proroghe, la prima scadenza da tenere monitorata è quella relativa alle operazioni di luglio per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile: il termine per l'invio è fissato al prossimo 31 agosto 2010.

Contenuto

Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

- codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- in caso di controparte persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- in caso di controparte diversa dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente domiciliata;
- periodo di riferimento della comunicazione;
- per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
- per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Sanzioni amministrative

L'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da € 516,00 ad € 4.131,00.

Lo Studio è a disposizione per gli adempimenti previsti dalla descritta disciplina.

Per la clientela che ha affidato allo Studio la contabilità, si ricorda di trasmettere con la massima sollecitudine le fatture relative ad operazioni con soggetti localizzati nei Paesi *Black List*; in particolare, i contribuenti trimestrali potrebbero essere interessati da una periodicità di invio del modello (mese) che potrebbe essere inferiore a quella della liquidazione dell'Iva (trimestre).

I clienti che tengono direttamente la propria contabilità, se intendono incaricare lo Studio di tale adempimento, dovranno fornire con la **massima tempestività** le informazioni necessarie (copia delle fatture/note di accredito, nonché i dati completi della controparte economica stabilita nei Paesi *Black List*, ovvero consegnare debitamente compilata, per ciascuno di tali clienti/fornitori, **la seguente scheda di raccolta dati**). Si invita pertanto a tenere accuratamente monitorate le fatture emesse / ricevute, e segnalare allo Studio qualora fossero stati ceduti / acquistati beni ovvero rese / ricevute prestazioni nei confronti dei Paesi contenuti nella **lista allegata** (Scheda n.1).

Scheda n.1



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Paesi *BLACK LIST* per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni

Gli obblighi di monitoraggio delle operazioni riguardano i Paesi compresi nelle seguenti liste:

➔ **Decreto 4.05.99**

Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Maurizio Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

➔ **Decreto 21.11.2001**

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Il secondo decreto comprende anche i seguenti Paesi:

Angola, Antigua, Costa Rica, Dominica Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay.

Per tali Paesi detto decreto fa riferimento solo a determinate attività. Ad oggi non è chiaro se tali limitazioni riguardino anche il presente obbligo, ovvero se ogni prestazione o compravendita di beni nei confronti di questi Paesi comporta l'obbligo di comunicazione. Non appena saranno forniti i chiarimenti necessari, lo Studio provvederà ad informare tempestivamente la clientela.

Con D.M. 27/07/2010 (in corso di pubblicazione in GU), dalle *Black List* **sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud**: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio.



Scheda n.2 Paesi *BLACK LIST* per l'indicazione in dichiarazione dei redditi

Si ricorda che, per i contribuenti che effettuano acquisti da fornitori localizzati in paradisi fiscali, esiste l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che però la lista dei Paesi interessati da tali obblighi sono individuati da un diverso decreto; la maggior parte dei Paesi rientra in tutte le liste, ma non tutti (ad esempio, San Marino rientra nelle precedenti liste, ma non in quella che segue). Si invita pertanto a prestare attenzione anche a tale obbligo e si ricorda di comunicare allo Studio l'ammontare complessivo delle operazioni annuali intrattenute con i fornitori localizzati in tali Paesi, onde poter correttamente compilare il modello Unico.

→ Decreto 23/01/02

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, con deroghe per alcune attività:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (numero soppresso);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, solo per alcune specifiche attività ovvero che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati:

1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
2. Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;

3. *eliminato*;

4. Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5. Dominica, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
6. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
9. *eliminato*;
10. Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
11. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
13. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
14. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Con D.M. 27/07/10 (in corso di pubblicazione in GU), dalle *Black List* sono stati eliminati **Cipro, Malta e la Corea del Sud**: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientreranno nell'obbligo di monitoraggio in dichiarazione.